ISSN 1123-5802

Rivista DIRITTO DEI TRASPORTI 2026 - Anno XXXIX n. 1

OSSERVATORIO LEGISLATIVO

REPERTORIO SCELTO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2143 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2025 - **che modifica il regolamento (UE) 2015/340 per quanto riguarda l'introduzione dell'addestramento e della valutazione basati sulle competenze e dell'addestramento virtuale dei controllori del traffico aereo** (in GUUE 24 ottobre 2025).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2347 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2025 - **relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153** (in GUUE 24 novembre 2025).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2499 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2025 - **che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i dispositivi a corto raggio e i sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili** (in GUUE 11 dicembre 2025).

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2025 n. 187 - **Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023** (in GU 16 dicembre 2025 n. 291).

LEGGE REGIONALE PIEMONTE 16 maggio 2025 n. 6 - **Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali** (in BU Regione Piemonte 16 maggio 2025).

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1801 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2025 - **che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose** (in GUUE 13 ottobre 2025).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 14 luglio 2025 n. 32 - **Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio**

1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005 (in BU Regione Toscana 17 luglio 2025 n. 43).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1707 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2025 - **recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1** (in GUUE 5 settembre 2025).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 22 settembre 2025 - **Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada** (in GU 27 settembre 2025 n. 225).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2161 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2025 - **che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli** (in GUUE 31 ottobre 2025).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 14 novembre 2025 - **Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e all'allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile** (in GU 18 novembre 2025 n. 268).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 28 novembre 2025 - **Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e dell'allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile** (in GU 10 dicembre 2025 n. 286).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 12 dicembre 2025 - **Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza e dei soggetti estranei** (in GU 23 dicembre 2025 n. 297).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 4 agosto 2025 n. 152 - **Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (in GU 10 ottobre 2025 n. 236).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2064 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2025 - **recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea «STI WAG»** (in GUUE 15 ottobre 2025).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 4 agosto 2025 - **Organizzazione delle sedute per lo svolgimento delle attività relative agli esami di patenti di guida, alle operazioni tecniche, agli esami di patenti nautiche e alle attività ispettive e di vigilanza** (in GU 10 ottobre 2025 n. 236).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2177 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2025 - **che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)** (in GUUE 26 novembre 2025).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2025 n. 193 - **Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91** (in GU 19 dicembre 2025 n. 294).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 23 ottobre 2025 - **Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime»** (in GU 4 novembre 2025 n. 256).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 27 ottobre 2025 n. 158 - **Ridefinizione dei criteri per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale destinato alla navigazione marittima non rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali** (*www.mit.gov.it*).

LEGGE 10 novembre 2025 n. 167 - **Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie** (in GU 14 novembre 2025 n. 265).

L'art. 13 contiene una delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre leggi in materia di navigazione interna e promiscua, nonché per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue. L'art. 21 contiene una delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al d.lg. 9 aprile 2008 n. 81.

REGOLAMENTO (UE) 2025/2434 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIFGLIO del 26 novembre 2025 - **relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002** (in GUUE 29 dicembre 2025).

DIRETTIVA (UE) 2025/2482 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIFGLIO del 26 novembre 2025 - **che modifica la direttiva 2005/44/CE relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità** (in GUUE 12 dicembre 2025).

LEGGE 2 dicembre 2025 n. 182 - **Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese** (in GU 3 dicembre 2025 n. 281).

Art. 14 (*Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto*) — All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza».
Art. 15 (*Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco*) — 1. All'articolo 172-*bis* del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime»; *b*) al comma 2, dopo le parole: «all'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»; *c*) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorità marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'au-

torità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»; *d*) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco è rilasciata dalla competente autorità della navigazione interna, su istanza dell'armatore.

Art. 16 (*Forma del contratto*) — 1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) all'articolo 328: (1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo»; (2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità»; (3) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330»; *b*) l'articolo 329 èabrogato.

2. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse.

Art. 17 (*Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore*) — 1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al secondo

comma, la parola: «telegraficamente» è sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»; *b*) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale».
2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.
L'art. 18 riordina la disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali.
*L'art. 19 disciplina l'attività di consulente chimico di porto, inserendo un art. 116-*bis *nel codice della navigazione.*

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 3 dicembre 2025 - **Disposizioni integrative al Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsabilities - PSSR)** (in GU 13 dicembre 2025 n. 289).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 9 dicembre 2025 n. 2230 - **Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza** (*www.guardiacostiera.gov.it*).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 11 dicembre 2025 - **Disposizioni integrative al Corso antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere** (in GU 27 dicembre 2025 n. 299).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 19 dicembre 2025 n. 195 - **Approvazione del nuovo modello di patente nautica, al fine del rilascio delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1 e tipo D2** (*www.mit.gov.it*).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 29 dicembre 2025 n. 2025 - **Individuazione dei tratti di mare e dei corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 45/2000 e successive modifiche** (*www.guardiacostiera.gov.it*).

LEGGE 13 novembre 2025 n. 177 - **Legge quadro in materia di interporti** (in GU 26 novembre 2025 n. 275).

LEGGE 18 dicembre 2025 n. 190 - **Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025** (in GU 19 dicembre 2025 n. 294).

Il comma 4 dell'art. 1 mira a rafforzare l'efficienza del servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e di rendere trasparenti le modalita' di gestione dello stesso.

Il comma 5 dell'art. 1 si propone di garantire massima trasparenza sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale mediante procedure ad evidenza pubblica.
Il comma 6 dell'art. 1 prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti adotti specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a migliorare la qualita' dell'affidamento.
Il comma 8 dell'art. 1 mira a semplificare gli oneri amministrativi per i gestori di aeroporti minori.